
	I. I. S.	UNI/PdR 42:2018		
	C. E. GADDA	REGOLAMENTO SORVEGLIANZE	Mod. RS Rev. 01 Del 17.12.2019	

Delibera del Consiglio d'Istituto n° 33 del 2019.

Il Consiglio di Istituto

- ✓ **VISTO** il D.Lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- ✓ **VISTO** il DPR 275/99 "regolamento recante le norme in merito all'autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n° 59";
- ✓ **VISTO** il CCNL comparto istruzione e ricerca vigente;

DELIBERA

il presente Regolamento sulle sorveglianze

PREMESSA



La Scuola ha l'obbligo della sorveglianza degli alunni per tutto il tempo in cui gli stessi sono ad essa affidati. L'attività di vigilanza viene svolta nel precipuo interesse degli studenti per assicurare loro l'ambiente più idoneo allo svolgimento dell'attività didattica.

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, e coinvolge a diverso titolo il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale non docente e gli studenti in relazione al loro diverso grado di maturità:

- al Dirigente scolastico, in materia di vigilanza sugli alunni, spettano compiti organizzativi. È sua competenza e responsabilità porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni;
- spetta al DSGA predisporre, attraverso il piano delle Attività del personale ATA, l'organizzazione operativa della vigilanza durante le attività scolastiche ed extrascolastiche.
- ai docenti e ai collaboratori scolastici spettano i compiti di vigilanza nell'ambito del proprio orario di servizio, come di seguito descritti nel presente regolamento;
- agli alunni spetta l'obbligo di osservare il regolamento d'istituto e collaborare, in relazione alla propria età e al grado di maturità, ai fini di realizzare un clima positivo di lavoro e di convivenza civile.



L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, sentenza n. 1623/94).

Al di là delle disposizioni qui presenti e che saranno punto di riferimento primario per tutti, va sottolineata l'importanza delle azioni pedagogiche che i docenti mettono in atto affinché si affermi il ruolo attivo degli studenti invitandoli alla co-responsabilità nella gestione del tempo scuola con lo scopo di far conseguire l'obiettivo dell'acquisizione e del consolidamento dell'autonomia, sia nello studio che nei comportamenti sociali.

	I. I. S. C. E. GADDA	UNI/PdR 42:2018		
		REGOLAMENTO SORVEGLIANZE	Mod. RS Rev. 01 Del 17.12.2019	

SOMMARIO

ART. 1 – SCOPO DEL REGOLAMENTO E RIFERIMENTI NORMATIVI	3
ART. 2 – AMBITI DI APPLICAZIONE	3
ART. 3 – PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DEL REGOLAMENTO	3
ART. 4 – COMPITI GENERALI DEI DOCENTI E DEI COLLABORATORI SCOLASTICI	3
ART. 5 – VIGILANZA DURANTE L'INGRESSO E L'USCITA	4
5.1.A - INGRESSO	4
5.1.B – INGRESSO IN SECONDA ORA	4
5.2 – USCITA	4
ART. 6 – VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA	5
ART. 7 – VIGILANZA IN PRESENZA DI ESPERTI/DOCENTI ESTERNI NELLE CLASSI	6
ART. 8 – VIGILANZA DURANTE MANIFESTAZIONI, CONFERENZE, CONVEGNI	6
ART. 9 – VIGILANZA NELLE FRAZIONE TEMPORALE INTERSSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI (“CAMBIO DELL'ORA”)	6
ART. 10 – VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO	6
ART. 11 – VIGILANZA DURANTE LA PAUSA PRANZO	7
ART. 12 – VIGILANZA SUI MINORI CON DISABILITA' GRAVI	7
ART. 13 – VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-PALESTRA, AULA-LABORATORI E VICEVERSA	7
ART. 14 – VIGILANZA RELATIVA AGLI SPOSTAMENTI DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	7
ART. 15 – VIGILANA DURANTE LE ASSEMBLEE DI CLASSE E D'ISTITUTO	7
ART. 16 – VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE / VIAGGI D'ISTRUZIONE / STAGE	8
16.1 COMPITI DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI E DEL REFERENTE DEL VIAGGIO	8
16.2 DOCENTE REFERENTE	8
ART. 17 – INFORTUNI E MALORI DEGLI ALUNNI	9
ART. 18 – VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO	9
ART. 19 – VIGILANZA IN CASO DI DOCENTI ASSENTI O IN RITARDO	9
ART. 20 – VIGILANZA IN CASO DI EVACUAZIONE DALL'ISTITUTO	10
ART. 21 – PREVENZIONE DEI RISCHI	10

	I. I. S. C. E. GADDA	UNI/PdR 42:2018		
		REGOLAMENTO SORVEGLIANZE	Mod. RS Rev. 01 Del 17.12.2019	

ART. 1 – SCOPO DEL REGOLAMENTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento intende fornire misure organizzative finalizzate a promuovere l'educazione alla cittadinanza attiva ma anche ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli studenti, conseguenti a negligenze, imperizie e imprudenze, e a garantire una serena e proficua vita scolastica, tenuto conto delle disposizioni normative vigenti (fra le altre, Codice Civile, artt.1218, 2047, 2048, comma 2; L 312/1980, art. 61, comma 1; CCNL comparto scuola, D.Lgs 297/1994, DPR 275/1999, D.Lgs 165/2001, D.Lgs 81/2008), nonché del PTOF dell'Istituto e dei Regolamenti già presenti nella scuola.

ART. 2 – AMBITI DI APPLICAZIONE

Le misure organizzative concernenti la vigilanza degli studenti riguardano i seguenti casi:



- ingresso nei locali, permanenza all'interno dei locali, uscita dai locali;
- cambi d'ora delle lezioni;
- attività didattiche svolte nelle palestre e nei laboratori;
- gli intervalli;
- entrata posticipata - uscita anticipata - ritardi;
- svolgimento di assemblee di classe/d'Istituto regolarmente autorizzate;
- sciopero del personale;
- assenza o ritardo del docente;
- malore o infortunio dello/a studente/ssa;
- evacuazione dall'Istituto;
- attività didattiche, educative, formative e i PCTO svolte fuori della sede scolastica.

ART. 3 – PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DEL REGOLAMENTO

Il "Regolamento di Vigilanza", deliberato dal Consiglio di Istituto, è parte integrante del Regolamento di Istituto. Le presenti disposizioni potranno essere integrate da provvedimenti organizzativi dirigenziali in relazione alle esigenze concrete dell'Istituto.

ART. 4 – COMPITI GENERALI DEI DOCENTI E DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

- Fa parte degli obblighi di servizio dei **docenti** e dei **collaboratori scolastici** quello di vigilare sugli alunni durante l'ingresso e tutta la permanenza degli stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per laboratori e palestre e al momento dell'uscita dalla scuola.
- Ciascun **docente** e **collaboratore scolastico** è tenuto ad effettuare una sorveglianza più generale nei locali dell'istituto, nelle pertinenze esterne e ad attuare le misure organizzative e disciplinari, anche di prevenzione, che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, anche facendo attenzione che essi non siano coinvolti in situazioni di pericolo. Gli stessi obblighi ricadono in capo ai docenti in tutti i momenti di attività scolastica al di fuori della scuola (visite, viaggi, stage, partecipazione a convegni ecc.).
- L'obbligo della vigilanza ha **rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio** e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente e il collaboratore scolastico sono tenuti ad adempiere il dovere di vigilanza (Sentenza Corte dei Conti, Sez. I° 24/9/84 n. 172).

	I. I. S. C. E. GADDA	UNI/PdR 42:2018		
		REGOLAMENTO SORVEGLIANZE	Mod. RS Rev. 01 Del 17.12.2019	

ART. 5 – VIGILANZA DURANTE L'INGRESSO E L'USCITA

5.1.A - INGRESSO

Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento delle aule.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni, al momento dell'ingresso nell'edificio scolastico devono essere tempestivamente presenti i collaboratori scolastici secondo il piano delle attività predisposto dal DSGA e comunque nel rispetto delle disposizioni di servizio.

Gli studenti saranno ammessi a scuola a partire dalle ore 08:00 o nell'orario stabilito dal Consiglio di Istituto.

Al suono della campana gli alunni si recheranno nelle aule salendo le rampe e/o le scale in modo ordinato al fine di non creare intralci e affollamento sulle stess rampe e nei luoghi di passaggio.

I **collaboratori scolastici** dei piani vigileranno sull'afflusso: debbono prestare la dovuta vigilanza sugli alunni sia negli spazi interni che esterni, in posizione utile a verificare e controllare che le disposizioni del *Regolamento sugli Accessi* siano scrupolosamente rispettate.

In particolare, devono vigilare che i ciclomotori degli alunni accedano a motore spento e a passo d'uomo, e siano parcheggiati esclusivamente negli spazi predisposti. A tal fine i collaboratori scolastici devono essere presenti nei luoghi da presidiare in tempo utile nelle fasi di ingresso alla prima ora e, nel caso di ingresso posticipato di più classi, anche prima dell'inizio della seconda ora.

I collaboratori scolastici hanno il compito di disciplinare l'ingresso sollecitando gli alunni e comunque tutti coloro che si recano dentro i locali scolastici a rispettare le disposizioni, segnalando immediatamente alla presidenza eventuali situazioni di criticità, nonché i casi di inadempienza, per le eventuali sanzioni disciplinari. Essi vigileranno sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

I **docenti** hanno l'obbligo di rispettare quanto previsto dall'art. 29 c.5 del CCNL di lavoro: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi **in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni** e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

5.1.B – INGRESSO IN SECONDA ORA



Nel caso di ingresso alla seconda ora di intere classi previsto da variazione oraria, gli studenti potranno accedere a partire **da quindici minuti prima** dell'inizio dell'ora (dalle 8:50 alle 9:05). Ingressi al di fuori degli orari consentiti dovranno essere autorizzati dal DS o dai collaboratori del DS. Gli studenti arrivati prima dell'inizio dell'ora dovranno sostare in prossimità dell'ufficio dei collaboratori del dirigente scolastico o in presidenza e non potranno accedere al bar e alle aule né nei corridoi prima del suono della campana.

La vigilanza su di essi sarà esercitata dal personale in servizio al piano zero.

5.2 – USCITA

I **docenti** sono tenuti, come da art. 29 c.5 del CCNL, ad assistere all'uscita degli alunni. A tal fine i docenti avranno cura di ultimare tutte le attività didattiche previste (compreso la compilazione del registro elettronico) entro l'orario stabilito come termine della lezione e assisteranno al deflusso dei propri alunni dalle classi stazionando nei corridoi o nelle scale o nelle rampe in posizione utile a sorvegliare che il deflusso avvenga ordinatamente. Per assicurare la sorveglianza i docenti sono tenuti altresì a non allontanarsi fino a che non sia ultimato il deflusso dei loro alunni.

I docenti con impegni di lavori successivi e, pertanto, tenuti ad adempiere altri compiti di vigilanza, dovendo garantire il tempestivo avvicendamento in altre classi, sono esonerati dall'obbligo di stazionamento nei corridoi o nelle scale o nelle rampe e osserveranno i propri obblighi di vigilanza semplicemente assistendo al deflusso dei propri alunni dall'aula.

	I. I. S. C. E. GADDA	UNI/PdR 42:2018		
		REGOLAMENTO SORVEGLIANZE	Mod. RS Rev. 01 Del 17.12.2019	

I docenti i cui alunni seguono percorsi differenti distribuendosi su più corridoi avranno assolto i propri obblighi di vigilanza stazionando lungo uno dei suddetti percorsi.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività mattutine e pomeridiane, i **collaboratori scolastici**, secondo il piano delle attività, presidieranno le zone di deflusso presso le rampe di uscita, nei gradoni esterni e nel piazzale esterno, per prestare la dovuta vigilanza sugli studenti. In particolare nelle zone dell'uscita dovranno collocarsi in una posizione utile a verificare che le disposizioni previste dal *Regolamento sugli Accessi* siano scrupolosamente rispettate. A tal fine devono essere presenti nei luoghi da presidiare in tempo utile nelle fasi di uscita delle classi.

I collaboratori hanno il compito di disciplinare l'uscita sollecitando gli alunni e chiunque si stia recando verso l'uscita, a rispettare le disposizioni e segnalando immediatamente alla presidenza eventuali situazioni di criticità, nonché i casi di inadempienza, per le eventuali sanzioni disciplinari. A tal fine collaboreranno con i docenti.

L'uscita delle biciclette e dei ciclomotori dovrà avvenire solo dopo che sia terminato il deflusso dei pedoni, e solo a motore spento. I ciclomotori non devono essere mossi dal loro posto prima che sia finito il deflusso pedonale.

ART. 6 – VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA



La vigilanza fa parte degli obblighi di servizio **dei docenti**. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

I docenti svolgono la funzione di vigilanza, oltre che all'ingresso, accogliendo gli alunni in classe, e all'uscita, durante le ore di lezione e durante l'intervallo.

- Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe, al gruppo di alunni o al singolo alunno in quella scansione temporale.
- Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, debba assentarsi temporaneamente dalla classe o dai suoi alunni, prima di allontanarsi deve chiedere l'intervento di un collaboratore scolastico per vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. I collaboratori scolastici sono tenuti alla vigilanza nei casi di assenza del docente, come disposto dal Profilo Professionale (Tabella A CCNL 29.11.2007).
- I docenti che si assentano dalla classe per partecipare a riunioni collegiali, di RSU,... saranno sostituiti per tempo a cura dell'ufficio di vicepresidenza.
- Non è consentito ai docenti allontanare uno studente dall'aula per motivi disciplinari, poiché l'obbligo di sorveglianza resta sempre in capo al docente a cui è affidata la classe.
- Durante le ore di lezione gli alunni sono autorizzati ad uscire dall'aula solo in caso di necessità, ma non più di uno per classe e per non più di qualche minuto. Sarà il docente dell'ora ad esercitare adeguata vigilanza sul rispetto di tali disposizioni. È opportuno vigilare sul divieto per gli studenti di utilizzare i distributori automatici o di recarsi al bar durante le ore di lezione.
- È fatto divieto ai docenti di lasciare uscire gli alunni dalle aule o da palestra e laboratori nei 10 minuti prima del suono dell'ultima campana, salvo casi particolari.

I **collaboratori scolastici**, per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti al cambio dell'ora, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, sono tenuti a **presidiare costantemente il piano e/o la zona di servizio**, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti, avendo comunque cura di avvisare la Dirigenza e/o il DSGA. Il collaboratore scolastico è responsabile della omessa sorveglianza al piano e/o alla zona affidatogli.

Il **DSGA** è tenuto a organizzare il servizio di vigilanza ai piani e nelle varie zone dei locali scolastici in modo che ad ogni piano risulti il presidio di almeno un collaboratore scolastico; nel caso di assenza di tutti i collaboratori assegnati ad un piano o a una zona, si deve spostare uno dei collaboratori assegnati a zone in cui risultino presenti almeno due collaboratori, se presenti .

	I. I. S. C. E. GADDA	UNI/PdR 42:2018		
		REGOLAMENTO SORVEGLIANZE	Mod. RS Rev. 01 Del 17.12.2019	

ART. 7 – VIGILANZA IN PRESENZA DI ESPERTI/DOCENTI ESTERNI NELLE CLASSI

Nel caso di interventi in classe di esperti programmati dal Consiglio di classe, previa autorizzazione del Dirigente, **il docente in orario** deve restare in aula ad affiancare l'esperto per la durata dell'intervento, salvo diversa e motivata richiesta dell'esperto, nel qual caso il docente rimarrà comunque in prossimità dell'aula. Per i **docenti esterni** con contratti di collaborazione occasionale si ribadisce la responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c. Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente in servizio nell'ora.

ART. 8 – VIGILANZA DURANTE MANIFESTAZIONI, CONFERENZE, CONVEGNI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti, i docenti delle classi coinvolte accompagneranno gli studenti in aula magna o in altri locali scolastici speciali dove si svolge l'attività e rimarranno con i loro alunni secondo l'orario di servizio e comunque secondo le disposizioni di volta in volta diramate.

Sarà compito dei docenti che accompagnano la classe fare disporre i propri alunni vicini e in modo ordinato e, rimanendo sempre accanto alla classe, vigilare sul loro comportamento, consentendo solo in casi eccezionali di allontanarsi per giustificati motivi solo a un alunno alla volta e in modo da non arrecare disturbo.

I docenti vigileranno anche sul divieto di far uso dei cellulari durante la partecipazione, sul rispetto del silenzio e sulla partecipazione attiva e responsabile. Eventuali gravi violazioni delle regole di comportamento dovranno essere sanzionate dai docenti secondo il regolamento della disciplina.

ART. 9 – VIGILANZA NELLE FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI (“CAMBIO DELL'ORA”)

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei docenti, i **collaboratori scolastici** devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di docenti, presidiando le aule interessate al cambio di turno e segnalando tempestivamente alla Dirigenza eventuali emergenze.

Al fine di garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i **docenti** che entrano in servizio a partire dalla seconda ora in poi o che hanno avuto un'ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente.

I docenti che alla fine dell'ora di lezione avranno un'ora libera attenderanno il docente dell'ora successiva prima di allontanarsi.

I docenti che lasciano le classi del primo biennio dovranno di norma attendere l'arrivo del docente dell'ora successiva.



In modo di assicurare un rapido avvicendamento dei docenti e la continuità della vigilanza sugli alunni, il docente che lascia la classe del triennio si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva. A questo proposito si raccomanda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non attendersi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.

I **collaboratori scolastici**, all'inizio delle lezioni mattutine o pomeridiane e ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso alla Dirigenza anche tramite i collaboratori del Dirigente o tramite un collega collaboratore scolastico.

ART. 10 – VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

Durante l'intervallo la vigilanza è effettuata dai **docenti** secondo il proprio orario di servizio e secondo le disposizioni diramante dalla Dirigenza tramite circolare che assegna a ciascun docente un'area o uno o più locali nei quali, durante la ricreazione, essi hanno obbligo di vigilare sugli alunni. Tale vigilanza non si intende limitata ai propri alunni ma estesa a tutti gli alunni che si trovano o transitano in quella zona.

	I. I. S. C. E. GADDA	UNI/PdR 42:2018		
		REGOLAMENTO SORVEGLIANZE	Mod. RS Rev. 01 Del 17.12.2019	

I collaboratori scolastici, durante l'intervallo vigileranno secondo il piano delle attività predisposto dal DSGA.

ART. 11 – VIGILANZA DURANTE LA PAUSA PRANZO

È consentito agli studenti permanere nei locali dell'Istituto nell'arco di tempo compreso fra la fine delle lezioni antimeridiane e l'inizio delle lezioni pomeridiane ovvero l'inizio delle attività organizzate dalla scuola.

In questi casi, la vigilanza viene assicurata dalla presenza dei collaboratori scolastici e dai docenti, secondo i turni di sorveglianza pubblicati in apposita circolare. Agli studenti in attesa delle lezioni o delle attività pomeridiane è vietato recarsi negli spazi esterni della scuola al di fuori dell'area gradoni, in aule diverse dalla propria o stazionare nei corridoi.

E' consentito introdurre il proprio pasto da casa.

È vietato farsi portare a scuola cibo da asporto.

ART. 12 – VIGILANZA SUI MINORI CON DISABILITA' GRAVI

La vigilanza sui minori con disabilità grave, in considerazione della tipologia di patologia e/o di condizione fisica e/o psichica, specie nel caso di condizioni di imprevedibilità di comportamenti o di incapacità di autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o assistente e dal docente della classe, eventualmente coadiuvati, se necessario, da un collaboratore scolastico.

ART. 13 – VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-PALESTRA, AULA-LABORATORI E VICEVERSA

Durante il tragitto aula-palestra, aula-laboratori e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente. Il docente, all'inizio della propria ora, si recherà nella classe e accompagnerà gli studenti dalla loro aula alla palestra/laboratorio, sorvegliando che il tragitto avvenga in maniera ordinata e in silenzio. Anche al ritorno in classe gli studenti devono essere accompagnati dai docenti dell'ora di lezione assegnata. La sorveglianza nella palestra è affidata al docente di scienze motorie.

Durante le attività sportive è richiesta ai docenti la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni e comportamenti imprudenti che possano causare danni a cose e persone, anche per eccesso di agonismo o per mancanza di autocontrollo.

Durante le attività nei laboratori i docenti sono tenuti a vigilare anche sulle attrezzature e sul loro uso, al fine di prevenire comportamenti pericolosi.

I docenti devono segnalare subito alla Dirigenza eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso in palestra/laboratorio.



ART. 14 – VIGILANZA RELATIVA AGLI SPOSTAMENTI DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

La vigilanza relativa agli spostamenti degli alunni con disabilità deve sempre essere assicurata dal docente di sostegno e, se presente, dall'educatore, ovvero dal docente della classe, coadiuvato da un collaboratore scolastico.

ART. 15 – VIGILANZA DURANTE LE ASSEMBLEE DI CLASSE E D'ISTITUTO

La vigilanza sugli studenti durante l'assemblea di classe è affidata all'insegnante in servizio nella classe nell'ora in cui l'assemblea stessa ha luogo. Durante le assemblee di classe, l'insegnante dell'ora garantisce la vigilanza rimanendo nell'aula ovvero, su richiesta degli studenti, al fine di favorire la partecipazione libera al dibattito, effettueranno la sorveglianza in prossimità dell'aula. Il docente dovrà essere pronto a intervenire in caso di disordine o intemperanze, anche interrompendo o sospendendo l'assemblea nei casi più gravi.

Durante le Assemblee d'Istituto di tipo obbligatorio (es. presenza di esperti esterni autorizzati dal Consiglio di Istituto) la presenza dei docenti di tutte le ore e di tutte le classi è necessaria e deve essere costante e ininterrotta. In caso di fattori che turbino gravemente il regolare andamento dell'assemblea d'istituto, o che possano pregiudicare la sicurezza degli alunni, docenti e personale ATA presenti sono tenuti ad intervenire tempestivamente interrompendo l'assemblea, e a darne subito comunicazione al Dirigente, o suo collaboratore o delegato, per la eventuale sospensione definitiva dell'assemblea.

	I. I. S. C. E. GADDA	UNI/PdR 42:2018		
		REGOLAMENTO SORVEGLIANZE	Mod. RS Rev. 01 Del 17.12.2019	

Durante le Assemblee d'Istituto non obbligatorie la vigilanza verrà organizzata con provvedimento del Dirigente Scolastico.

ART. 16 – VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE / VIAGGI D'ISTRUZIONE / STAGE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate, viaggi d'Istruzione o uscite didattiche dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori assegnati a tale compito.

I docenti accompagnatori sono soggetti, nello svolgimento di detto servizio, all'obbligo di vigilanza degli alunni medesimi e alle responsabilità di cui all'art. 2048 del codice civile con l'integrazione di cui all'art.61 della L 312/1980, che ha limitato la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, sarà designato - in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti - un ulteriore accompagnatore. Ai sensi della normativa vigente, ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni salvo durante gli stage, gli scambi o altre particolari esperienze formative in Italia o all'estero, limitatamente al tempo in cui gli studenti siano affidati alla scuola estera e alle famiglie ospitanti. Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela della incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico e delle altrui proprietà e del buon nome della scuola.

16.1 COMPITI DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI E DEL REFERENTE DEL VIAGGIO

I docenti accompagnatori devono attenersi alle indicazioni impartite dal docente referente ed hanno obbligo di vigilanza sugli studenti per tutta la durata dell'attività fuori sede, dal momento in cui accolgono gli studenti nel punto di raduno concordato fino al rientro nel luogo concordato. All'atto della consegna delle chiavi delle camere d'albergo, i docenti accompagnatori verificano assieme agli studenti le condizioni generali delle camere e degli ambienti, al fine di segnalare alla reception immediatamente situazioni anomale e/o di potenziale pericolo per la sicurezza (infissi, balconi, terrazze, parapetti, ringhiere non a norma, presenza di ostacoli o oggetti pericolosi, arredi e dispositivi che presentano malfunzionamento ecc.).



Durante tutta l'attività fuori sede, ciascun docente accompagnatore deve verificare il rispetto del programma definito, l'osservanza degli orari e l'erogazione del contenuto formativo previsto, nonché vigilare sul comportamento degli studenti a lui affidati.

In particolare, per le attività fuori sede che comportino il pernottamento, i docenti accompagnatori sono tenuti a verificare che tutti gli studenti loro affidati, all'orario stabilito, siano rientrati nelle camere assegnate per il periodo notturno. È fatto assoluto divieto ai docenti accompagnatori di lasciare in hotel alunni non vigilati in caso di malesseri o altro impedimento a seguire le escursioni previste nella giornata.

16.2 DOCENTE REFERENTE

Sarà cura del docente referente, in raccordo con i docenti accompagnatori, ricordare agli alunni l'impegno, sottoscritto assieme ai propri genitori e contenuto nel Regolamento viaggi a:

- osservare un comportamento corretto e coerente con le finalità del progetto educativo della scuola, in generale, e, nello specifico, con le finalità del viaggio;
- osservare le regole di comportamento e le direttive stabilite dagli insegnanti accompagnatori per tutta la durata del viaggio;
- osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, rispettando le strutture ricettive (alberghi, ristoranti, ecc.), i luoghi oggetto di visita (musei, chiese, parchi, teatri, aziende, laboratori, ecc.), i mezzi di trasporto (il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico); durante le visite dei luoghi prescelti, il gruppo degli alunni deve mantenersi compatto e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori;

	I. I. S. C. E. GADDA	UNI/PdR 42:2018		
		REGOLAMENTO SORVEGLIANZE	Mod. RS Rev. 01 Del 17.12.2019	

- rispettare gli orari e gli impegni del programma e quelli che a inizio di giornata saranno comunicati dagli accompagnatori, non allontanandosi arbitrariamente dai luoghi visitati e non assumendo iniziative autonome indipendenti dal gruppo e/o non comunicate preventivamente ai docenti accompagnatori;
- astenersi in modo assoluto dall'uso di alcol e stupefacenti;
- rispettare i tempi del riposo e del sonno, evitando schiamazzi notturni e cambi arbitrari di camere e posti letto assegnati;
- segnalare immediatamente agli accompagnatori stati di malessere o disagio.

Sarà sua cura altresì ricordare agli alunni che ogni mancato rispetto del Regolamento viaggi delle direttive ed indicazioni del personale accompagnatore sarà oggetto di apposito provvedimento disciplinare secondo le procedure vigenti nell'Istituto e comporterà un adeguamento del voto di condotta.

Nel caso di mancanze gravi o reiterate, il docente referente, responsabile del viaggio, d'intesa con gli altri docenti accompagnatori e con il Dirigente Scolastico, disporrà il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse.

ART. 17 – INFORTUNI E MALORI DEGLI ALUNNI

In caso di infortuni o malori degli alunni durante l'ora di lezione o durante l'intervallo, tutto il personale dovrà attenersi scrupolosamente alle procedure previste dal T.U. DLgs 81/08, e in particolare, i docenti in orario e/o i collaboratori presenti dovranno:

- attivare le procedure previste dal piano di emergenza;
- valutare con la massima attenzione le condizioni dell'alunno e, a seconda dei casi, prestare assistenza o chiamare gli addetti al primo soccorso perché effettuino i possibili interventi;
- chiedere di contattare telefonicamente i genitori tramite la segreteria affinché siano informati delle condizioni dell'alunno e possano intervenire immediatamente;
- nell'attesa dell'arrivo dei genitori o dell'ambulanza, il personale deve astenersi dal compiere manovre o azioni che potrebbero aggravare le condizioni dell'infortunato o del malato, quali, ad esempio, la movimentazione dell'infortunato, la somministrazione di bevande o farmaci; quando necessario, l'addetto al pronto soccorso è autorizzato a chiedere l'aiuto di altri lavoratori che, a suo giudizio, potrebbero risultare utili;
- in caso di infortunio, comunicare immediatamente l'accaduto al Dirigente Scolastico anche per il tramite dei docenti collaboratori e gli uffici di segreteria preposti.



ART. 18 – VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, i collaboratori scolastici in servizio hanno il dovere della vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola; i docenti presenti a scuola hanno anche loro il dovere di vigilare sugli alunni durante il loro orario di servizio.

La scuola avviserà preventivamente le famiglie di non poter essere in grado di assicurare il regolare svolgimento delle lezioni.

ART. 19 – VIGILANZA IN CASO DI DOCENTI ASSENTI O IN RITARDO

In caso di assenza imprevista dell'insegnante di classe (o di suo ritardo) è obbligo dei **collaboratori scolastici** assicurare la vigilanza per il tempo necessario all'organizzazione della eventuale sostituzione.

	I. I. S. C. E. GADDA	UNI/PdR 42:2018		
		REGOLAMENTO SORVEGLIANZE	Mod. RS Rev. 01 Del 17.12.2019	

ART. 20 – VIGILANZA IN CASO DI EVACUAZIONE DALL’ISTITUTO

La regolamentazione sulla vigilanza in caso di evacuazione dall’Istituto è disciplinata dal relativo **Piano di emergenza ed evacuazione**. Si rimanda, pertanto, alle disposizioni del Piano di evacuazione in vigore.

Si precisa che in ciascuna aula dell’Istituto sono affisse le “Norme di comportamento in caso di evacuazione” alle quali docenti e studenti devono attenersi.

In caso di allarme dovuto a incendio o ad altri eventi eccezionali, tutto il personale della scuola dovrà immediatamente seguire le procedure previste dal piano di emergenza.

ART. 21 – PREVENZIONE DEI RISCHI

Tutto il personale della scuola è tenuto a garantire la sorveglianza costante degli spazi e delle attrezzature, prestando particolare attenzione a rilevare possibili situazioni di rischio. Eventuali malfunzionamenti, danni, rotture, vanno segnalati tempestivamente al Dirigente Scolastico, al DSGA o ai collaboratori del Dirigente.